



**CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ESCLUSIONE CONFCOMMERCIO CAMPANIA DALLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA - SETTORE “INDUSTRIA”

IL SEGRETARIO GENERALE

visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del 30 marzo 2023 con il quale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 580/1993 il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio è stato sciolto ed è stato nominato il Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, con la specifica avvertenza di dare avvio alle procedure per il rinnovo del consiglio camerale, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, pena la decadenza dall'incarico;

vista la determinazione commissariale n.44 del 26.6.2023 con la quale è stato approvato lo Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio, recante in allegato B (art. 13, comma 3) il prospetto per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto direttoriale sottoscritto in data 22.06.2023;

vista la determinazione commissariale adottata in data 28 luglio 2023 relativa alla pubblicazione dell'Avviso di avvio della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al D.M. 4.8.2011 n.156 – dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale della Campania - ed alla nomina del Dott. Luca Perozzi - allora Segretario Generale - quale Responsabile del relativo procedimento;

vista la determinazione commissariale n. 107 del 21.11.2023 con la quale lo scrivente, attuale Segretario Generale, è stato nominato Responsabile della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al D.M. 4.8.2011 n.156, indetta con provvedimento n.57 del 28 luglio 2023, in sostituzione del Dott. Perozzi;

vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche di cui, tra l'altro, al D. L.vo 15/02/2010, n. 23 ed al D.L.vo 25/11/2016 n.219 ;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 recante il “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 recante il “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23” ed, in particolare, l'art. 3 e l'art. 5 che si hanno qui per integralmente richiamati;

considerato che ai sensi dell' art. 2, co. 2, lett. b) del Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 nel “numero delle imprese”, costituente elemento centrale per l'individuazione della rappresentatività delle Associazioni vanno considerate soltanto quelle in possesso del requisito dell'iscrizione al 31.12



dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso e del materiale pagamento di almeno una quota associativa annuale nell'ultimo biennio, con esclusione delle altre;

considerato che la suddetta norma istituisce, in riferimento alla specifica materia della costituzione dei consigli camerali, un nesso tra la consistenza e il pagamento di almeno una quota annuale nell'ultimo biennio, talchè la quota associativa, rilevante in quanto effettivamente versata, non deve essere meramente "simbolica", venendo altrimenti frustrata la *ratio* della disciplina di riferimento finalizzata all'individuazione della reale rappresentatività dell'organizzazione imprenditoriale;

visto il Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini del rinnovo del Consiglio camerale di cui al provvedimento n. 235 del 28 luglio 2023, confermato dal RUP pro tempore con successivo provvedimento n. 390 del 5 dicembre 2023;

tenuto presente che l'art.6 del suddetto Disciplinare espressamente prevede che in esito ai controlli il Segretario Generale, responsabile del procedimento, possa dichiarare l'irricevibilità o l'esclusione dal procedimento e che lo stesso articolo indica "a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo " taluni casi di esclusione e irricevibilità;

vista la circolare del MISE n. 0039517 del 07/03/2014;

viste le indicazioni contenute nelle "Slides procedura costituzione Consiglio" pubblicate fin dall'inizio della procedura sul sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "Camera di Commercio I.A.A. Irpinia Sannio - Procedure per il rinnovo del Consiglio camerale" ove, in merito alla quantificazione della quota associativa è dato leggere : *"In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti. A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore."*;

considerato che, alla luce delle indicazioni circa la quantificazione dell'ammontare della quota associativa ai fini della effettività della adesione ovvero della non simbolicità della stessa rinvenute nella sentenza del 31-07-2015 n. 10567 del TAR Lazio Roma Sez. III ter, è stato stabilito di considerare meramente simboliche le quote palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto al valore medio riscosso dalle altre associazioni del medesimo settore intendendo per tali gli importi di quota associativa dell'impresa di valore inferiore al 70% del valore medio ponderato e che detto criterio, a fini di massima trasparenza, è stato reso noto fin dal mese di giugno 2024 mediante pubblicazione sul sito camerale nella citata apposita sezione del sito istituzionale, in uno con il prospetto riepilogativo riguardante i controlli a campione;



vista la domanda di partecipazione di **CONFCOMMERCIO CAMPANIA** al procedimento di nomina del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, giusta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - nonché elenco delle imprese associate in regola con il pagamento di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2021-2022, secondo gli schemi di cui agli allegati A e B al DM n.156/2011- per i seguenti Settori:

Altri settori
Artigianato
Commercio
Industria
Servizi alle Imprese
Turismo
Trasporti e Spedizioni;

considerato che, ai sensi della vigente normativa i contenuti delle dichiarazioni sostitutive rese a norma dell'art.47 del DPR n.445/2000 devono essere sottoposti a verifica e tenuto presente al riguardo il citato Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;

vista la nota prot.n. 20907 del 20.9.2024 con la quale, al fine di quantificare il valore al di sotto del quale la quota associativa fosse da considerare meramente simbolica, è stato richiesto alle Associazioni di voler trasmettere, l'atto dal quale si evinceva l'ammontare della quota associativa dovuta per le annualità 2021 e 2022 ovvero, dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante pro-tempore resa a norma del DPR n.445/2000 attestante detta quota annuale, avendo cura - se del caso - di indicare e distinguere la parte fissa dalla parte variabile;

vista la nota di riscontro alla suddetta richiesta trasmessa da **CONFCOMMERCIO CAMPANIA** in data 27.9.2024 acquisita al protocollo camerale al n.21486 in data 30.9.2024;

tenuto presente che la verifica della cd. non simbolicità della quota associativa è stata effettuata assumendo di norma, in ossequio al principio di massima inclusività, la quota annua fissa nell'importo minimo ed applicando in ciascun settore la media ponderata con il peso relativo al numero di imprese di ciascuna associazione;

considerato, a tacer d'altro, che la media ponderata applicata in presenza di modalità - in questo caso le quote associative dichiarate dalle singole associazioni - e di frequenze - costituite nella fattispecie dal numero delle imprese associate dichiarato dalle singole associazioni nel settore - fa registrare la vera media e favorisce la massima inclusività;

considerato che, in esito alla verifica della cd. "non simbolicità" della quota associativa - come da allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento - è risultato che per i settori "INDUSTRIA" e "TRASPORTI E SPEDIZIONI", dal raffronto tra le quote associative dichiarate e le quote associative medie dei settori diminuite del 70%, le quote associative di **CONFCOMMERCIO CAMPANIA** sono risultate di valore inferiore al 70% del valore medio ponderato e sono pertanto da ritenersi "simboliche";

richiamata la nota camerale prot. n. 0003166/U DEL 07/02/2025 avente ad oggetto "Procedimento per la nomina del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Quota associativa - Preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii." con la quale è stato comunicato,



ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. che **per i suddetti settori** si sarebbe proceduto all'adozione del provvedimento di esclusione dal procedimento di rinnovo del Consiglio, assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

dato atto delle osservazioni presentate da Confcommercio Campania con nota datata 11 febbraio 2025 trasmessa il 14.2.2025, acquisita al protocollo al n.3906 del 17.2.2025 e ritenuto che a causa della cd. "simbolicità" della quota associativa CONFCOMMERCIO CAMPANIA debba essere esclusa dal procedimento di rinnovo del Consiglio camerale per il solo settore "INDUSTRIA";

tenuto presente che l'art.6 del Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini del rinnovo del Consiglio camerale di cui al provvedimento n. 235 del 28 luglio 2023, confermato con successivo provvedimento n. 390 del 5 dicembre 2023, prevede che in esito ai controlli il responsabile del procedimento, possa dichiarare l'irricevibilità o l'esclusione dal procedimento notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione;

ritenuto, pertanto, in qualità di Responsabile del procedimento di dover adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

per le disposizioni e i motivi esposti in narrativa, che si hanno qui per integralmente richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del D.M. 156/11, l'esclusione della Associazione CONFCOMMERCIO CAMPANIA dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore "INDUSTRIA".

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Associazione in oggetto a mezzo pec e pubblicato mediante affissione sul sito internet della Camera di Commercio Irpinia Sannio (www.irpiniasannio.camcom.gov.it), omettendo l'allegato in osservanza della normativa sulla privacy, nell'apposita sezione denominata "Procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. Irpinia Sannio".

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla notifica.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Raffaele De Sio)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005